

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1702 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2016

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda i modelli e le istruzioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l'articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, e l'articolo 394, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione⁽²⁾ stabilisce gli obblighi in relazione alle segnalazioni che gli enti sono tenuti ad effettuare ai fini della conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è in corso di graduale integrazione e modifica nei suoi elementi non essenziali mediante l'adozione di norme tecniche di regolamentazione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato di conseguenza per riflettere tali norme.
- (2) Per assicurare l'applicazione corretta e uniforme degli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito ai modelli, alle istruzioni e alle definizioni utilizzati dagli enti per le segnalazioni a fini di vigilanza. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe anch'esso essere aggiornato per correggere refusi, riferimenti sbagliati o incongruenze di formattazione individuati nel corso dell'applicazione del regolamento. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire vari modelli degli allegati I, III e IV e modificare alcune delle istruzioni contenute negli allegati II, V, VII e IX.
- (3) Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1° dicembre 2016.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

⁽¹⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

